



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 Reg. Delibere in data **28/04/2017**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:00 c/o Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
FAVARO STEFANO	Consigliere	X	
MORO STEFANIA	Consigliere		X
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
FURLAN DANIELE	Consigliere		X
MORICI SANTE	Consigliere	X	
DE BIANCHI LUCIANO	Consigliere	X	
NARDI GIULIA	Consigliere		X
REDIGOLO GINO	Consigliere		X
RORATO CLAUDIO	Consigliere	X	

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che in data 19/11/2012 con propria deliberazione n. 35 è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

- che al fine di sopperire ad alcune difficoltà interpretative è stata ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo stesso e precisamente:

- **Art. 6 “Depositi di osservazione ed obitori”** viene integrato con il seguente comma 8:

“Nel cimitero del Capoluogo, nei locali adibiti a deposito viene realizzata una “Camera mortuaria” per sosta feretri in attesa di cremazione, secondo le disposizioni impartite dall'ULSS2 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Sanità Pubblica. Nella camera mortuaria è consentito lo stazionamento di n. 5 salme per un massimo di 5 giorni”.

- **Art. 42 "Autorizzazione alla dispersione"** – viene riformulato come segue:

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130/2001, a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste dall'art. 38.

2. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. n. 285/1990.

3. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, laghi e fiumi in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.

- La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.

- E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è in inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.

6. Nei cimiteri di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò, viene realizzata un'area per la dispersione delle ceneri denominata “Giardino del Ricordo”.

7. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri è determinata dalla Giunta Comunale.

Dato atto che le modiche ed integrazioni sono state sottoposte all'esame della apposita commissione consiliare "Affari Generali – Statuto – Regolamenti" nella seduta del 20.04.2017 ed hanno ottenuto il parere favorevole;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.l.g.s. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

Uditi:

Consigliere Sergio Lorenzon che relaziona brevemente in merito alla modifiche, in qualità di Presidente della Commissione Regolamenti;

Sindaco: ringrazia la Commissione e la dipendente responsabile del Procedimento dei Servizi Demografici, Sig.ra Anna Narder presente in aula; ricorda che la cella mortuaria, con le prescrizioni dell'Azienda Sanitaria, è già fruibile;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di integrare l'art. 6 con l'aggiunta del seguente comma 8:

Nel cimitero del Capoluogo, nei locali adibiti a deposito viene realizzata una "Camera mortuaria" per sosta feretri in attesa di cremazione, secondo le disposizioni impartite dall'ULSS2 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene, Sanità Pubblica. Nella camera mortuaria è consentito lo stazionamento di n. 5 salme per un massimo di 5 giorni.

2. di riformulare l'art. 42: Dispersione delle ceneri come segue:

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130/2001, a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste dall'art. 38.

2. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nell'apposita area cimiteriale. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. n. 285/1990.

3. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, laghi e fiumi in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.

- La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.

- E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.

5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.

6. Nei cimiteri di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò, viene realizzata un'area per la dispersione delle ceneri denominata "Giardino del Ricordo".

7. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri è determinata dalla Giunta Comunale.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE

Lì, 21/04/2017

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOMENICA MACCARRONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. _____

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Lì, _____

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone